



N. R.G. 11455/2017

Sentenza n. 33/2020 pubbl. il 09/01/2020

RG n. 11455/2017

Repert. n. 73/2020 del 09/01/2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Lina Tosi
- dr. Chiara Campagner
- dr. Sara Pitinari

Presidente rel.  
Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 11455/2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 7/11/2017

da

- A -  
- B -  
- C -

contro

Attrici

- D -



con gli avv. **Vincenzo Favara**, **Manuela Favara** e **Massimo...**

domiciliata presso lo studio de

30170 Venezia

l'anno, ed elettivamente

**Convenuta**

Udienza di precisazione delle conclusioni: 11/9/2019

**Conclusioni per parte attrice:**

1) in via principale accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 2358 c.c, con tutte le conseguenze di legge, per tutte le ragioni esposte, dei seguenti contratti:

a) per la società **- A -** il contratto di concessione di fido nella misura di Euro 5.000.000,00 del 21 ottobre 2013 (e, per quanto occorrer possa del 24 aprile 2015);

b) per la società **I - B -** il contratto di mutuo ipotecario del 13 ottobre 2014 nella misura di Euro 12.050.000,00;

c) per la società **Im - C -** il contratto di concessione di un'anticipazione ipotecaria di conto corrente del 29 dicembre 2011 nella misura di Euro 11.999.995,840;

d) per la società **- A -** ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in parte motiva, per un controvalore pari ad Euro 5.000.000,00 della **I - A -**;

e) per la società **Le - B -** ordini di acquisto e successivi atti acquisto di azioni, per come meglio indicati in parte motiva, per un controvalore di Euro 12.050.000,00 della **I - B -**;

f) per la società **I - C -** ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in parte motiva, per un controvalore pari ad Euro 11.999.995,84 della **I - C -**;

**I - D -**;

per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge,

(I) accertare e dichiarare che, in relazione ai contratti per cui è causa:

a) la società **- A -** non ha (e non aveva) alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati nel contratto di fido su conto corrente ipotecario del 21 ottobre 2013 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta a **- B -**, questa non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché;

b) la società **- B -** non ha (e non aveva) alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 12.050.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati nel contratto di mutuo ipotecario del 13 gennaio 2014 a patire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta a **- C -** questa non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché;

c) la società **- C -** non ha (e non aveva) alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre ad interessi come computati nel contratto di



anticipazione ipotecaria del 29 dicembre 2011 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta questa non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché;

(II) ordinare a Banca D. di stornare dalla posizione debitoria di società

(a) la società A. l'importo di Euro 5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati nel contratto di fido su conto corrente ipotecario del 21 ottobre 2013 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca;

(b) la società B. l'importo di Euro 12.050.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati nel contratto di mutuo ipotecario del 13 gennaio 2014 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca;

(c) la società C. l'importo di Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre ad interessi come computati nel contratto di anticipazione ipotecaria del 29 dicembre 2011 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca;

2) In via subordinata,

nella denegata ipotesi, di mancato accoglimento della precedente richieste accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità dei ovvero dichiarare l'annullamento dei ovvero ancora dichiarare il grave inadempimento in relazione ai (con ogni conseguenza di legge):

a) per la società A., ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in parte motiva, per un controvalore pari ad Euro 5.000.000,00 della Banca D.

b) per la società B. ordini di acquisto e successivi atti acquisto di azioni, per come meglio indicati in parte motiva, per un controvalore di Euro 12.050.000,00 della Banca D.

c) per la società C. ordine di acquisto e successivo atto di acquisto di azioni, per come meglio indicato in parte motiva, per un controvalore pari ad Euro 11.999.995,84 della Banca D.

D.

per l'effetto, impregiudicate tutte le ulteriori statuizioni di legge, accertare e dichiarare che, in relazione ai citati contratti:

d) la società A. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 5.000.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati nel contratto di fido su conto corrente ipotecario del 21 ottobre 2013 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca, e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta, non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché; ovvero,

e) la società B. non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 12.050.000,00 in linea capitale oltre agli interessi come computati del contratto di mutuo ipotecario del 13 gennaio 2014



a patire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca sul c/c n. 1262356 in seguito all'escussione della fideiussione, e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta, non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché; ovvero,

f) la società ~~Immobiliare C. s.p.a.~~ ~~Immobiliare s.r.l.~~ non ha alcun obbligo di pagamento della somma pari ad Euro 11.999.995,84 in linea capitale oltre ad interessi come computati del contratto di anticipazione ipotecaria del 29 dicembre 2011 a partire da tale data e, comunque, applicati dalla Banca sui c/c 856565 e 852478 in seguito all'escussione della fideiussione e che pertanto tale complessiva somma non è dovuta, questa non avendo titolo alcuno per pretendere alcunché; ovvero,

Con vittoria di spese ed onorari come per legge.

**Conclusioni per parte convenuta:**

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- *in via preliminare*, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie/risarcitorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- *in via istruttoria*, rigettare le istanze istruttorie avversarie.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

**MOTIVI**

Le attrici, agendo con unico atto ciascuna a tutela di diritti nascenti da propri rapporti intercorsi con Banca ~~Immobiliare s.p.a.~~ ~~Immobiliare s.r.l.~~ quando in bonis (e in allora società cooperativa) deducono che ciascuna di esse, nel corso del proprio rapporto con la convenuta, si era vista richiedere, in occasione di richieste di finanziamento, di acquistare azioni della Banca con parte della provvista concessa: in tal modo venendo onerate anche degli interessi sulla parte di capitale destinata all'acquisto, e non agli scopi per i quali esse contraevano il finanziamento. Le azioni acquistate erano poi destinate a garantire le fideiussioni che la



Banca era richiesta di concedere alle società; e venivano a perdere nel volgere di due anni il loro valore, per il che le fideiussioni non avevano più copertura nelle azioni e le società venivano gravate di rilevanti tassi di interesse.

In particolare:

- a) Il 21 ottobre 2013 alla S.p.A. era concesso un fido su conto corrente ipotecario per Euro 5.500.000,00 con il quale il 30 giugno 2014 (ma con ordine del 27 novembre 2013) veniva corrisposto il prezzo per l'acquisto di n. 80.000 azioni al valore nominale cadauno pari ad Euro 62,50;
- b) Il 13 gennaio 2014 la S.p.A. sottoscriveva un contratto di mutuo ipotecario per Euro 20.000.000,00 i cui proventi in parte dovevano essere destinati all'acquisto di un immobile. Il 27 marzo 2014 la società acquistava azioni delle convenuta nella misura di Euro 50.000,00 (800 azioni al valore nominale cadauno di Euro 62,50 ed il 20 agosto 2014 e poi il 30 settembre 2014 nella misura di Euro 6.000.000,00 ognuna (96.000 azioni al valore nominale cadauno di Euro 62,50 per ciascuna delle due operazioni).
- c) Il 29 dicembre 2011 la S.p.A. sottoscriveva un contratto di anticipazione ipotecaria di conto corrente per Euro 31.000.000,00 finalizzato all'acquisto di un immobile. Il saldo prezzo, pari ad Euro 21.000.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto in tre tranches con cadenza annuale dell'importo, ciascuna, di Euro 7.000.000,00. Il 30 dicembre 2011 venivano acquistate azioni per l'importo complessivo di Euro 11.999.995,840 (191.632 azioni al valore nominale cadauno di Euro 62,62) in seguito ad una richiesta di sottoscrizione del 27 novembre 2011.

Sulla scorta delle vicende rispettivamente esposte, esse, come esposto in citazione, mirano ad essere liberate del debito per il pagamento della parte di finanziamento rispettivamente impiegato per l'acquisto azionario, e ciò sulla scorta, principalmente, dell'assunto per cui l'operazione, per tale parte, concreta violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., avendo la Banca finanziato l'acquisto delle proprie azioni.

Le attrici avrebbero derivato anche danno, in quanto, fidando nella liceità dell'operazione e nella sua bontà e congruenza alla opportunità di costituire una garanzia per le fideiussioni, si sono trovate ad avere un portafoglio di valore azzerato, per responsabilità della Banca.

In subordine, le operazioni di acquisto di azioni sono nulle per violazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. e di vari articoli del TUF (d.l.vo 58/98) e della disciplina Consob, o annullabili per errore essenziale o dolo o per violazione dell'art. 21 TUF: per violazione da parte della Banca delle norme in materia di commercializzazione di strumenti finanziari, in particolare nella valutazione della adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'investitore o nella gestione degli ordini, nella mancata informazione sui rischi; per violazioni attinenti la alterazione del processo decisionale di investimento del cliente; per



avere omesso di dotarsi di procedure in materia di *pricing*; per avere fornito alla Consob in occasione dell'operazione di aumento di capitale 2014, informazioni non veritiere.

La Banca avrebbe agito con *animus nocendi* da un lato spingendo le attrici ad acquistare azioni della cui reale natura esse erano ignare, e dall'altro azzerando, con dissennata condotta gestoria il patrimonio azionario, e lucrando gli elevati tassi per gli addebiti extrafido che non si sarebbero prodotti in assenza di quegli investimenti.

La Banca resisteva, in particolare, per quanto riferibile alle domande come infine precisate:

- eccependo la improcedibilità e inammissibilità delle domande, stante la sua condizione di ente in liquidazione coatta amministrativa;
- eccependo la competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza quale foro fallimentare;
- allegando la piena consapevolezza delle società nella conclusione delle operazioni, quali operatori avveduti e sui quali non era stata esercitata alcuna pressione;
- negando la correlazione fra finanziamenti ed acquisti, anche in ragione del tempo e degli importi delle distinte operazioni;
- negando l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, negando la sussistenza dei presupposti della norma e negando che la eventuale conseguenza sia la nullità dei contratti;
- eccependo la nullità delle domande di annullamento e comunque contestandole
- negando la violazione delle norme sulla intermediazione finanziaria;
- negando l'inadempimento dei doveri informativi, di adeguatezza e appropriatezza;

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, viene in decisione su sola base documentale, le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Le attrici nel precisare le conclusioni non hanno riprodotto le domande di condanna o restitutorie che erano invece contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.. né hanno chiesto risoluzione, pur allegando inadempimento. La parte attrice ha infine circoscritto la censura di annullabilità al solo dolo. Nella memoria istruttoria n. 1 essa ha allegato l'esistenza di un finanziamento del 24/4/2015 a favore di Safson, ma non ha esteso la domanda a tale contratto.

Come già in altre occasioni, questo ufficio, quanto alla procedibilità e alla competenza, afferma quanto segue.



L'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del "Tribunale fallimentare" svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che "comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa" (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa,



afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura. L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano "*come scopo solo tale accertamento*". Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; in particolare, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia ancora debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o inefficace, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito contrattuale.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili avanti il giudice ordinario.

Alla prima delle due categorie si ascrivono le domande della parte attrice, dato che essa chiede di essere liberata, in ragione delle varie ragioni demolitorie del titolo fatte valere, dell'adempimento del contratto, e



ciò con riguardo a quella parte dei contratti di finanziamento (categoria onnicomprensiva che riunisce i vari contratti che hanno fornito provvista) che ciascuna delle società attrici ha in essere.

Le domande tuttavia vanno respinte.

Sotto la specie del disposto dell'art. 2358 c.c. questo ufficio ritiene che la norma si applichi alle società cooperative e che la sua violazione renda nulla l'intera operazione, sia quanto al finanziamento sia quanto all'acquisto azionario.

Il nesso fra acquisto e finanziamento rilevante ex art. 2358 c.c. non richiede un collegamento contrattuale in senso proprio, che si ha quando il nesso sia consacrato in una pattuizione; è sufficiente invece la mera finalizzazione di fatto del finanziamento all'acquisto, purché intenzionale quantomeno dal lato della Banca ("accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni").

Per potersi ravvisare il presupposto di cui all'art. 2358 c.c. occorre dunque che sia provata la intenzionalità della Banca nella finalizzazione del finanziamento all'acquisto delle proprie azioni. Tale prova non può essere tratta dalla mera contiguità temporale – ove in concreto ravvisabile – fra operazioni di finanziamento e rispettivamente di acquisto, che è l'unico elemento offerto dalle parti attrici a sostegno della loro tesi. Tale contestualità è peraltro contestata dalla convenuta, e per varie operazioni invero non è ravvisabile; inoltre per ~~C~~ la convenuta svolge anche considerazioni relative alla disponibilità in capo alla stessa di altre provviste, idonee all'acquisto delle azioni.

Gli ulteriori profili demolitori – anche ammesso si ritenga dedotta per implicito una domanda di risoluzione per inadempimento – da un lato (annullamento per dolo) sono privi di sostegno, se non altro in assenza di prova alcuna sullo svolgimento delle trattative; dall'altro, per i profili attinenti il collocamento dei titoli, attengono comunque solamente all'acquisto azionario, e non sono suscettibili dunque di per sé di riverberare riflessi sui rapporti di finanziamento, volta che manchi un vincolo di fatto (che sarebbe rilevante già ex art. 2358 c.c.) o in termini di collegamento contrattuale fra acquisto e finanziamento. L'eventuale pronuncia demolitoria del solo contratto di acquisto aprirebbe solo la via a pretese restitutorie, che potrebbero essere formulate solo avanti gli organi della procedura.

Pertanto si pronuncia come in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano considerando i valori dello scaglione più elevato, senza ulteriore aumento per il valore (visto che la complessità della causa non dipende da esso) e applicati i valori medi.



Sentenza n. 33/2020 pubbl. il 09/01/2020  
RG n. 11455/2017  
Repert. n. 73/2020 del 09/01/2020

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta, per euro 21.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 8/1/2020

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

